

Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 10.11.2025)

Edizione 12.2025

Indice

1.	Disposizioni generali	2
Art. 1	Definizioni e principi generali	2
2.	Politica per gli accantonamenti	2
Art. 2	Basi tecnico-assicurative di calcolo.....	2
Art. 3	Tasso di interesse tecnico.....	2
Art. 4	Accantonamenti tecnici	3
Art. 5	Remunerazione degli averi di vecchiaia.....	3
2.1	Accantonamenti tecnici per gli assicurati attivi.....	3
Art. 6	Accantonamento per le perdite da pensionamento	3
2.2	Accantonamenti tecnici per i beneficiari di rendita.....	3
Art. 7	Accantonamento per numero ridotto di beneficiari di rendita	3
2.3	Ulteriori accantonamenti	4
Art. 8	Ulteriori accantonamenti	4
3.	Riserva per fluttuazioni di valore.....	4
Art. 9	Riserva per fluttuazioni di valore	4
4.	Costituzione degli accantonamenti	4
Art. 10	Sequenza in cui vengono effettuati gli accantonamenti.....	4
5.	Fondi liberi.....	4
Art. 11	Costituzione.....	4
Art. 12	Impiego.....	5
6.	Disposizioni finali.....	5
Art. 13	Modifica del Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti	5
Art. 14	Entrata in vigore	5

1. Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni e principi generali

- ¹ Il Consiglio di Fondazione di Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (in seguito, "Fondazione"), in esecuzione dell'art. 48e OPP 2 e tenendo conto dell'art. 65b LPP, disciplina la costituzione degli accantonamenti tecnici e delle riserve necessari ad assicurare l'adempimento degli obblighi nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.
- ² Ai sensi dell'art. 47 OPP 2 gli istituti previdenziali sono tenuti ad allestire e ad articolare il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER 26. Le passività esposte nel conto annuale della Fondazione sono costituite dalle seguenti posizioni, distinguendo tra capitali previdenziali e accantonamenti indispensabili da un punto di vista tecnico-assicurativo (lettere da 'a' a 'c'), altre riserve (lettera 'd') a copertura degli obblighi e fondi liberi (lettera 'e'):
 - a) capitale previdenziale degli assicurati attivi,
 - b) capitale previdenziale dei beneficiari di rendita,
 - c) accantonamenti tecnici,
 - d) riserve,
 - e) fondi liberi.
- ³ Per "capitale previdenziale degli assicurati attivi" e "capitale previdenziale dei beneficiari di rendita" si intendono gli importi calcolati dal perito in materia di previdenza professionale a tutela dei diritti acquisiti.
- ⁴ Per "accantonamenti tecnici" si intende l'importo riservato per coprire un impegno già noto o prevedibile che potrebbe gravare negativamente sulla situazione finanziaria della Fondazione ai sensi dell'art. 44 OPP 2; con essi si intende garantire la capacità di soddisfare gli impegni assunti nei confronti di assicurati attivi e beneficiari di rendita. L'accantonamento viene costituito a prescindere dalla situazione finanziaria della Fondazione. Nel calcolo del grado di copertura ex art. 44 OPP 2 gli accantonamenti vengono considerati come impegni.
- ⁵ Per rafforzare ulteriormente la sua situazione la Fondazione può costituire, oltre agli accantonamenti tecnici, anche delle "riserve". Con questo termine (come ad es. nel caso della riserva per le fluttuazioni di valore) si intendono importi espressamente indicati a copertura di eventuali impegni emersi dopo la data di chiusura del bilancio. Una riserva può essere costituita sulla base del totale o di una parte dei proventi dell'anno contabile concluso.
- ⁶ L'ammontare dei capitali previdenziali e degli accantonamenti tecnici viene calcolato dal perito in materia di previdenza professionale secondo principi legali e regolamentari riconosciuti e tenendo conto delle direttive della Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions nonché di tutte le basi tecnico-assicurative di calcolo generalmente accessibili. Nel farlo, deve osservare il principio della continuità.
- ⁷ Il capitale iniziale della Fondazione ammonta a CHF 800'000.00 (ottocentomila). Assieme al capitale iniziale la fondatrice ha versato alla Fondazione ulteriori CHF 2'500'000.00 (due milioni e cinquecentomila). Questo ulteriore versamento rappresenta una riserva non tecnica a titolo di finanziamento iniziale.

2. Politica per gli accantonamenti

Art. 2 Basi tecnico-assicurative di calcolo

- ¹ Per quanto riguarda la tabella generazionale, la Fondazione applica le basi di calcolo LPP 2020.
- ² Per la determinazione dei valori attuali delle prestazioni a titolo di aspettativa si impiega il metodo collettivo.

Art. 3 Tasso di interesse tecnico

- ¹ Nella sua raccomandazione per la determinazione del tasso di interesse tecnico, il perito in materia di previdenza professionale si basa sulla direttiva tecnica FRP4 della Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions.
- ² Attualmente il tasso di interesse tecnico della Fondazione è del 2.00%.

Art. 4 Accantonamenti tecnici

- ¹ I capitali previdenziali (= capitali previdenziali + accantonamenti tecnici) necessari sotto il profilo tecnico-assicurativo devono essere iscritti a bilancio secondo il loro valore target, indipendentemente dal risultato di esercizio.
- ² Qualora quest'ultimo sia positivo, ovvero in presenza di un'eccedenza di proventi prima di costituire la riserva per le fluttuazioni di valore, l'eventuale eccedenza sarà utilizzata per costituire la riserva per le fluttuazioni di valore fino all'importo target prefissato. L'eventuale eccedenza rimanente può essere impiegata per costituire ulteriori riserve oppure andrà considerata come fondi liberi.
- ³ In caso invece di risultato di esercizio negativo, ovvero in caso di disavanzo prima della costituzione della riserva per le fluttuazioni di valore, vengono impiegati fino ad azzerarli, nell'ordine, i fondi liberi e quindi la riserva per le fluttuazioni di valore. In caso di disavanzo ancora maggiore, risulta una copertura insufficiente (o questa aumenta se esisteva già) ai sensi dell'art. 44 OPP 2.
- ⁴ L'ammontare degli accantonamenti tecnici viene deciso d'accordo con il perito in materia di previdenza professionale ovvero si basa sulla perizia tecnico-assicurativa. Costituiscono accantonamenti tecnici della Fondazione:
 - a) l'accantonamento per le perdite da pensionamento
 - b) l'accantonamento per numero ridotto di beneficiari di rendita
- ⁵ A seguito di eventi imprevisti o particolari, la Fondazione può, sulla scorta di una raccomandazione motivata scritta del perito in materia di previdenza professionale e nel rispetto dei principi riconosciuti, costituire ulteriori accantonamenti, liquidare gli accantonamenti esistenti (in parte o per intero) oppure dotare gli accantonamenti in misura inferiore a quanto previsto oppure costituire accantonamenti gradualmente.

Art. 5 Remunerazione degli averi di vecchiaia

Il Consiglio di fondazione stabilisce annualmente il tasso di interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia, secondo quanto previsto al punto 2.4.5 delle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e tenendo conto dell'effettiva situazione finanziaria della Fondazione.

2.1 Accantonamenti tecnici per gli assicurati attivi

Art. 6 Accantonamento per le perdite da pensionamento

- ¹ Il pensionamento avviene in modo flessibile tra i 58 e i 70 anni. Per il prepensionamento (prima dei 65 anni) e anche per il pensionamento ordinario e il pensionamento differito, il tasso di conversione stabilito è più conveniente di quello corretto da un punto di vista tecnico-assicurativo.
- ² L'importo target dell'accantonamento per le perdite da pensionamento tiene conto degli oneri annuali prevedibili collegati ai pensionamenti. Il calcolo si basa sulla differenza tra le aliquote di conversione regolamentari e quelle calcolate correttamente sotto il profilo attuariale nonché sugli averi di vecchiaia degli assicurati di minimo 58 anni al momento del pensionamento. Si considera un eventuale aumento individuale della rendita di vecchiaia regolamentare fino all'importo della rendita di vecchiaia LPP. Si presuppone che il 40% delle prestazioni di vecchiaia venga erogato sotto forma di capitale. L'importo effettivo e target dell'accantonamento viene verificato dal perito per la previdenza professionale e adattato alla situazione del momento.

2.2 Accantonamenti tecnici per i beneficiari di rendita

Art. 7 Accantonamento per numero ridotto di beneficiari di rendita

In caso di numero ridotto di beneficiari di rendita, i valori empirici relativi all'aspettativa di vita e la probabilità di matrimonio possono discostarsi ampiamente dalle basi di calcolo tecniche e pertanto viene costituito un accantonamento corrispondente in grado di finanziare gli scostamenti rispetto ai valori empirici delle basi tecniche di calcolo. Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente l'importo target e l'importo effettivo dell'accantonamento, adeguandoli alla situazione.

L'accantonamento (AC) viene calcolato tramite la formula seguente: $RS = \frac{VK}{m \cdot \sqrt{n}}$ Pertanto

l'accantonamento dipende dal capitale previdenziale dei beneficiari di rendita (CP), dal fattore 'm' e dal numero di beneficiari di rendita (n).

2.3 Ulteriori accantonamenti

Art. 8 Ulteriori accantonamenti

- ¹ Eventuali ulteriori accantonamenti tecnici (ad es. per casi di invalidità in corso, casi di rigore, liquidazione parziale, riduzione del tasso di interesse tecnico, ecc.) vanno costituiti secondo i principi tecnici del settore. La verifica dell'importo effettivo e della costituzione e liquidazione degli accantonamenti viene effettuata di concerto con il perito in materia di previdenza professionale.
- ² La costituzione di ulteriori accantonamenti va illustrata nell'allegato al conto annuale. Se tali nuovi accantonamenti hanno carattere permanente, vanno disciplinati in modo specifico nel Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti.
- ³ Le ulteriori elargizioni della fondatrice possono essere impiegate per evitare effetti di diluizione in caso di affiliazioni future, per costituire gli accantonamenti tecnici e le riserve o per altri scopi della Fondazione nel suo insieme, purché un tale impiego sia espressamente disposto dal Consiglio di fondazione. Le elargizioni non impiegate per questi scopi vengono accantonate nel bilancio come riserve non tecniche.

3. Riserva per fluttuazioni di valore

Art. 9 Riserva per fluttuazioni di valore

- ¹ Per compensare le fluttuazioni di valore sul fronte delle attività e garantire la necessaria remunerazione degli impegni, tra le passività del bilancio commerciale vengono costituite riserve per le fluttuazioni di valore. Il finanziamento iniziale non contribuisce all'aumento della riserva per fluttuazioni di valore in quanto si tratta di una riserva non tecnica.
- ² L'entità target necessaria delle riserve per fluttuazioni di valore viene determinato da esperti di investimento esterni e indipendenti secondo il cosiddetto metodo economico-finanziario, il quale considera, per questo calcolo, le caratteristiche di rischio e rendimento delle categorie di investimento della strategia di investimento, arrivando a determinare l'importo della riserva atto a garantire con sufficiente sicurezza la remunerazione minima necessaria dei capitali previdenziali vincolati.
- ³ L'entità target della riserva per le fluttuazioni di valore viene espressa in percentuale degli impegni. Il livello di sicurezza auspicato per un anno è pari al 97.5%.

4. Costituzione degli accantonamenti

Art. 10 Sequenza in cui vengono effettuati gli accantonamenti

- ¹ Di norma gli accantonamenti vengono costituiti tenendo conto della remunerazione stabilita degli averi di vecchiaia procedendo nell'ordine seguente:
- ² In via prioritaria vengono costituiti gli accantonamenti per le perdite da pensionamento e quelli per un numero ridotto di beneficiari di rendita.
- ³ Gli altri accantonamenti vengono costituiti secondo quanto deciso dal Consiglio di fondazione coinvolgendo, ove necessario, il perito in materia di previdenza professionale.
- ⁴ Qualora, una volta fissato il tasso di interesse e costituiti gli accantonamenti, l'eventuale risultato di esercizio positivo sarà utilizzato per costituire la riserva per le fluttuazioni di valore fino al raggiungimento del valore target. In caso di risultato negativo, si ricorrerà, nella misura del possibile, alla riserva per le fluttuazioni di valore.

5. Fondi liberi

Art. 11 Costituzione

Se tutti gli accantonamenti tecnici (paragrafo 2) e la riserva per le fluttuazioni di valore (paragrafo 3) sono disponibili e in linea con l'ammontare target, è possibile designare fondi liberi. Le elargizioni della fondatrice non fanno parte dei fondi liberi.

Art. 12 Impiego

- ¹ Il Consiglio di fondazione, nei limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione, decide in merito all'impiego dei fondi liberi della Fondazione. Il Consiglio di fondazione, in base alle possibilità finanziarie della Fondazione, decide ogni anno se e in quale misura adeguare le rendite all'andamento dei prezzi (rincarò).
- ² A prescindere dalla finalità, va garantito il principio del pari trattamento dei destinatari, considerando in misura adeguata, secondo criteri oggettivi, assicurati e beneficiari di rendita.
- ³ In particolare i fondi liberi possono essere impiegati come segue:
 - a) miglioramento delle prestazioni agli assicurati tramite accrediti individuali sull'avere di vecchiaia;
 - b) miglioramento delle prestazioni ai beneficiari di rendita adeguando le rendite in corso o tramite corresponsioni straordinarie;
 - c) costituzione di ulteriori accantonamenti;
 - d) assegnazione alle casse di previdenza.

6. Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti

In caso di variazione della struttura del portafoglio o degli impegni e comunque almeno ogni tre anni, il perito in materia di previdenza professionale procede ad una verifica delle disposizioni del Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti; eventuali adeguamenti vengono effettuati dal Consiglio di fondazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 10 novembre 2025 con entrata in vigore il 31 dicembre 2025. Il Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.